PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 4-quinquies

(Provvidenze per altro personale sanitario) Le disposizioni di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, si applicano in favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo 1 che ivi abbiano esercitato professioni o arti sanitarie ausiliarie con prestazioni di servizi presso enti pubblici sanitari o istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico. Il riconoscimento di cui al precedente comma è esteso ai farmacisti che abbiano prestato servizio in qualità di direttore o collaboratore presso farmacie in Libia. Il riconoscimento del servizio di cui al presente articolo è subordinato all'accertamento, da parte del Ministro per la sanità, dell'idoneità del titolo abilitante all'esercizio della professione o arte sanitaria. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter

Versione in vigore dal 27 ottobre 1970, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-4-quinquies-provvidenze-per-altro-personale-sanitario-le-disposizioni-di-cui-alla/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it